



I REATI TRIBUTARI E I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

I rischi del professionista e la valutazione del rischio
Condotte penali di maggiore rischiosità
Anomalie e segnalazione di operazioni sospette

VEDA
●●●● FORMAZIONE

ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano


Bologna 12/11/2015

I principi generali per comprendere le modalità operative

- ❑ Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, **i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure**
- ❑ Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle **informazioni possedute o acquisite** nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.
- ❑ I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di **protezione dei dati personali**.
- ❑ Le misure di cui al presente decreto sono **proporzionate al rischio** di riciclaggio dei proventi di attività criminose in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
- ❑ L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere **proporzionata alla peculiarità** delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.


CONTRASTO ALL'ABUSO DEI SERVIZI PROFESSIONALI
ALLO SCOPO DI RICICLARE PROVENTI DA ATTIVITA' CRIMINOSE

QUINDI



TUTTA L'IMPALCATURA DELLA NORMATIVA E' COSTRUITA PER
CONSENTIRE AL PROFESSIONISTA DI CONOSCERE IL CLIENTE ALLO
SCOPO DI EVITARE CHE A SUA INSAPUTA IL CLIENTE POSSA MEDIANTE
UNA SERIE DI OPERAZIONI RICICLARE DENARO DI PROVENIENZA
ILLECITA

**LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, ALTRO NON E'
CHE UNA PROCEDURA PER LA GESTIONE
ALL'INTERNO DELLO STUDIO
DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO**



**QUESTO LA LEGGE
RICHIEDE AI
PROFESSIONISTI**

**QUESTA NORMATIVA IMPONE AI
DESTINATARI DI FARSI LA SEGUENTE
DOMANDA:**

ACCETTI IL RISCHIO O NO?



ACCETTARE IL RISCHIO CHE VENGA COMMESSA
UNA OPERAZIONE ILLECITA PUO' COMPORTARE
RESPONSABILITA' PER IL SOGGETTO
DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI?



LE RESPONSABILITA' E I RISCHI
PER IL PROFESSIONISTA
POSSONO ESSERE DI DUE TIPI:

RESPONSABILITA'
SISTEMA DELLA
PREVENZIONE

RESPONSABILITA'
SISTEMA DELLA
REPRESSIONE

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COME BUSSOLA PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERE

CRITERI GENERALI PER VALUTARE IL RISCHIO

In relazione al cliente (profilo soggettivo), per il professionista rilevano i seguenti elementi:

1. natura giuridica;
2. prevalente attività svolta;
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione della prestazione professionale;
4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

In relazione all'operazione o alla prestazione professionale (profilo oggettivo), sono oggetto di valutazione:

1. tipologia;
2. modalità di svolgimento;
3. ammontare;
4. frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione professionale);
5. ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente;
6. area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell'operazione).


ATTENZIONE:

La valutazione del rischio è un giudizio del professionista, ma:

IL SISTEMA RENDE
NOTE AREE DI
RISCHIO OGGETTIVE

IL SISTEMA
INDIVIDUA AREE
CRITICHE

ALCUNI SETTORI GIUDICATI A RISCHIO



UIF

Unità di informazione finanziaria per l'Italia

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono prestare particolare attenzione all'operatività inusuale che caratterizza i seguenti settori, risultati più esposti a tali fenomeni: attività di pulizia e manutenzione; attività di consulenza e pubblicitarie; settori dei materiali ferrosi, edile, dell'autotrasporto e del movimento terra, dei metalli preziosi, delle opere d'arte; mercati dei cosmetici; commercio all'ingrosso di olio e grano; scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; attività di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari).

Rispetto al campione di clientela selezionata:

Acquisizione di tutta la documentazione conservata dal professionista ispezionato ai sensi della normativa antiriciclaggio, **ovvero quella detenuta ad altro titolo** dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta **ricostruzione dell'effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio.**



Altri incroci e riscontri potranno essere possibili attraverso l'esame degli **strumenti informatici** in uso al professionista oggetto del controllo, ed in particolare mediante le **e mail** e gli altri documenti eventualmente acquisiti in sede di accesso.

Posizioni ritenute maggiormente critiche:



Clienti maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato;



Clienti non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;



Clienti che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;



Clienti che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro;



Posizioni ritenute maggiormente critiche:



Clienti che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;



Clienti nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;



Clienti gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;



Clienti che da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall'operatore, presentano profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale;



Clienti catalogati quali “*persone politicamente esposte*”,





Particolare attenzione andrà riservata altresì alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.



IL CODICE PENALE NON E' CAMBIATO

Capo III - Del concorso di persone nel reato

Art. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato.

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.....

- concorso morale (ad esempio intervento nella fase di ideazione, quale istigatore, suggeritore etc)
- concorso materiale (ad esempio intervento nella fase esecutiva nelle sue svariate forme, compreso anche quelle semplicemente omissive)

Art. 378. Favoreggiamento personale.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o **la reclusione**, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, **aiuta taluno** a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.....

- A differenza del concorso in questo caso la condotta illecita altrui è già stata portata a compimento e vi è l'assenza di accordo preventivo

Art. 379. Favoreggiamento reale.

Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, **648 bis**, **648 ter**, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione....

- A differenza del concorso in questo caso la condotta illecita altrui è già stata portata a compimento e vi è l'assenza di accordo preventivo

Art. 170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso. L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

- Il denaro di provenienza illecita non diventa mai denaro utilizzabile liberamente...

Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la **reclusione da un anno a sei anni**.

Art. 216.

Bancarotta fraudolenta.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2)

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.


.....

L'ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE ALCUNE INDICAZIONI

SE ALL'INTERNO DELLO STUDIO NON SONO
PREVISTE MODALITA' DI ESECUZIONE
DELL'ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA, E' MOLTO
COMPLICATO STABILIRE MISURE ADATTE
ALL'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA


**IL PUNTO DI PARTENZA DELL'ADEGUATA VERIFICA
E' IL CLIENTE
CON LE SUE DICHIARAZIONI RESPONSABILI
E SANZIONATE PENALMENTE IN CASO DI FALSITA'**

ADEGUATA VERIFICA FRAUDOLENTA




**QUANDO GLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E
REGISTRAZIONE SONO ASSOLTI CON MEZZI
FRAUDOLENTI IDONEI AD OSTACOLARE
L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA
EFFETTUATO L'OPERAZIONE LE SANZIONI SONO
RADDOPPIATE**

INFORMAZIONI SULLO SCOPO DELLA PRESTAZIONE




**SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIU' GRAVE
REATO L'ESECUTORE CHE NON FORNISCE O
FORNISCE INFORMAZIONI SULLO SCOPO FALSE, E'
PUNITO CON L'ARRESTO DA SEI MESI A TRE ANNI E
CON L'AMMENDA DA 5,000 A 50,000 EURO**

ORIGINE DEI FONDI



**NECESSARIO ED OBBLIGATORIO NEI CASI DI
RISCHIO ALTO, DI PERSONE POLITICAMENTE
ESPOSTE E INCOERENZA CON IL PROFILO
ECONOMICO DEL CLIENTE, E LASCIATO ALLA
GENERALE VALUTAZIONE DEL PROFESSIONISTA**

ATTENZIONE: ADEGUATA VERIFICA E SOS



**LE EVENTUALI ESCLUSIONI O ESENZIONI
DALL'OBBLIGO DELL'ADEGUATA VERIFICA NON
DETERMINANO MAI L'ESCLUSIONE DELLA SOS**

AREA ANTE INCARICO

AREA POST INCARICO

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE


L'OBBLIGO PREVISTO ALL'ART. 41)

- ❑ I professionisti e gli altri destinatari della norma inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta **quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che **siano in corso** o che **siano state compiute o tentate** operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da **qualsivoglia altra circostanza conosciuta** in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, **acquisiti nell'ambito dell'attività svolta** ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
- ❑ Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati **indicatori di anomalia**:

L'OBBLIGO PREVISTO ALL'ART. 41)


- ❑ E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
- ❑ Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
- ❑ I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE



OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE NON E' UN REATO
BENSI' UNA ANOMALIA O UN COMPORTAMENTO
ANOMALO DEL CLIENTE
LA LEGGE RICHIEDE SOLO CHE I PROFESSIONISTI
SIANO SENSIBILI ALL'ANOMALIA ED AL SOSPETTO E
NON INDIFFERENTI

NESSUN OBBLIGO DI INDAGINE



SONO ESCLUSE DALL'AREA VALUTATIVA INDAGINI ESTERNE
O COMUNQUE ESTRANEE ALL'ADEMPIMENTO
DELL'INCARICO, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO, A CARICO
DEL PROFESSIONISTA, DI CHIEDERE AL CLIENTE
INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA
DELL'OPERAZIONE O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

QUANDO?

- ❑ La norma prevede, che la segnalazione deve essere effettuata **senza ritardo**, non appena il professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto, prevedendo altresì che la stessa ricorrendone i presupposti, deve essere fatta addirittura prima di eseguire l'operazione.



La segnalazione all'UIF va inviata anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

QUANDO? – ATTENZIONE.....obbligo di sospensione art. 41)



Nel manuale operativo a tutela del mercato dei capitali della Guardia di Finanza (Vol I, Circ. n. 83607 del 19 marzo 2012, pag. 92), è stato evidenziato che, il **riciclaggio** può essere realizzato anche nella **forma omissiva**, ad esempio, quando il titolare di un'attività finanziaria, ben consapevole della condotta *criminis* e dell'origine illecita delle somme da trasferire, scientemente, non impedisce un'operazione *in itinere* attraverso la procedura della sospensione imposta dal DLgs. 231/2007.

ACCETTARE IL RISCHIO CHE VENGA COMMESSA UNA OPERAZIONE ILLECITA PUO' COMPORTARE RESPONSABILITA' PER IL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI?
(...configurabilità del reato anche a titolo di **dolo eventuale** Cass. 1° luglio 2011, n. 25960)

QUANDO? – ATTENZIONE.....obbligo di sospensione art. 41)

“...omettendo di agire, pure a fronte di evidenti anomalie, l'imputato ha dimostrato di accettare il rischio che il cliente utilizzasse la banca per ripulire i proventi illeciti, consentendogli di operare **senza ostacoli...**”

(Sentenza 9 maggio 2011, Corte d'Appello di Milano).


CASI DI ESONERO DALLA SEGNALAZIONE

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso

- nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento
- compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

ATTENZIONE

Omettendo di segnalare alla UIF, una operazione sospetta, si potrebbero incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata, nonché essere coinvolti nel riciclaggio stesso, qualora consapevoli della provenienza delittuosa delle risorse movimentate, occultate, trasferite, detenute etc.



Altro problema: **Art. 40 CP:**

...non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo....

IL CONCETTO DI RICICLAGGIO PER LA NORMATIVA DI PREVENZIONE

AZIONI CHE SE COMMESSE INTENZIONALMENTE COSTITUISCONO RICICLAGGIO

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono **da un'attività criminosa** o da **una partecipazione** a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di **aiutare chiunque sia coinvolto** in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

AZIONI CHE SE COMMESSE INTENZIONALMENTE COSTITUISCONO RICICLAGGIO

- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono **da un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività;

AZIONI CHE SE COMMESSE INTENZIONALMENTE COSTITUISCONO RICICLAGGIO

- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da **un'attività criminosa** o da una **partecipazione** a tale attività;

AZIONI CHE SE COMMESSE INTENZIONALMENTE COSTITUISCONO RICICLAGGIO

- **La partecipazione** ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, **l'associazione** per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL SOSPETTO AI FINI DELLA SEGNALAZIONE

ATTENZIONE:

I COMPORTAMENTI CHE PER LA LEGGE
INTEGRANO IL SOSPETTO SI CHIAMANO

INDICATORI DI ANOMALIA
E

SCHEMI DI COMPORTAMENTO ANOMALO

INDICATORI DI ANOMALIA:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2010.

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.

SCHEMI DI COMPORTAMENTO ANOMALO:

Comunicazione UIF 16.03.2012: rischio di frodi nell'attività di factoring

Comunicato UIF 27.02.2012: utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelievamenti di denaro contante

Comunicazione UIF 09.08.2011: usura

Comunicazioni UIF 01-05-11.03.2011: rapporti con famiglia Qadhafi

Comunicazione UIF 09.02.2011: rapporti con PPE

Comunicazione UIF 17.01.2011: frodi nel leasing

Comunicazione UIF 08.07.2010: abuso di finanziamenti pubblici

Comunicazione UIF 24.02.2010: scudo fiscale

Comunicazione UIF 15.02.2010: frodi Iva

Comunicazione UIF 05.02.2010: frodi informatiche


Comunicazione UIF 09.11.2009: conversione lire in euro

Comunicazione UIF 13.10.2009: ricostruzione post-terremoto

Comunicazione UIF 24.09.2009: imprese in crisi e usura

Documento Banca d'Italia 30.1.2015: Utilizzo anomalo di valute virtuali

GLI INDICATORI DI ANOMALIA



Servono al professionista per individuare anomalie nel rapporto con il cliente finalizzate a valutare l'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette **e alle autorità competenti** per valutare l'obbligo da parte del professionista di segnalare una operazione sospetta

SOSPETTI TRASFERIMENTI DI CONTANTE TRA IMPRENDITORI

Il conto corrente intestato a un imprenditore edile viene frequentemente accreditato con operazioni di versamento di contante. Presso la medesima filiale si riscontrano, contestualmente, addebiti per prelevamento di contante su conti correnti intestati a due società apparentemente prive di collegamenti soggettivi con il citato imprenditore.

Le operazioni descritte erano volte alla restituzione di anticipi di liquidità effettuati dall'imprenditore alle due società in stato di difficoltà finanziaria. L'operatività rilevata, posta in essere con l'obiettivo di aggirare le norme che limitano il trasferimento di contante tra privati, può risultare altresì connessa a fattispecie di usura.

ELEMENTI DI ANOMALIA:

- Situazione di difficoltà economico-finanziaria del cliente;
- Prelevamento di contante ed effettuazione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che, per modalità, tempi e soggetti interessati, lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti;
- Ingente ricorso all'operatività per cassa (es., incasso in contanti di assegni) da parte di soggetto titolare di rapporti in essere presso la medesima filiale.

RIENTRO DI FONDI
DALL'ESTERO CON
PRELIEVI DI CONTANTE SU
CARTE DI
CREDITO

Una società italiana, dopo aver inviato all'estero ingenti flussi finanziari a fronte di fatture emesse per prestazioni verosimilmente inesistenti, rientra in possesso, in Italia, di parte di tali somme, mediante prelievi di contante effettuati tramite carte di credito estere intestate a soggetti italiani.

ELEMENTI DI ANOMALIA:

Utilizzo di carte di credito, italiane o estere, caratterizzato da: prelievamenti di contante ripetuti e di ammontare consistente, specie se eseguiti all'estero, in assenza o comunque in presenza di un ridotto numero di operazioni di spending; operazioni dello stesso segno effettuate in stretta sequenza cronologica nel corso della medesima giornata; operazioni effettuate presso il medesimo punto operativo esterno (es. tabaccherie) o sportello automatico ATM, ovvero presso punti operativi o sportelli automatici geograficamente vicini, soprattutto se poste in essere con una pluralità di carte in sequenza cronologica.

USO IMPROPRIO DEL TRUST

Il conto corrente di un trust – costituito con finalità protettive a beneficio del gruppo familiare del disponente, che figura anche come trustee e come uno dei beneficiari – è alimentato con numerosi bonifici disposti da conti dello stesso disponente e di imprese a quest'ultimo riconducibili. Lo stato di difficoltà finanziaria in cui tali imprese versano induce a ritenere che la predetta operatività sia funzionale a sottrarre fondi ai creditori.

ELEMENTI DI ANOMALIA:

Sotto il profilo soggettivo:

- Istituzione di trust da parte di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza ovvero sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi;
- Coincidenza tra disponente e trustee (cd. **trust autodichiarato**), tra disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi;
- Presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del trust.

Sotto il profilo oggettivo:

Attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo.

I DELITTI TRIBUTARI E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

IL PUNTO DI VISTA DELLA GDF SUI REATI TRIBUTARI

- Possono configurare reato presupposto di riciclaggio, e diventare oggetto di segnalazione di operazioni sospette anche se l'attività di ripulitura è effettuata dalla stessa persona che ha commesso il reato a monte, in particolare le seguenti fattispecie delittuose previste dal decreto legislativo n. 74/2000:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)
 - dichiarazione infedele (art. 4) ;
 - omessa dichiarazione (art. 5
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) ;
 - omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis) ;
 - omesso versamento di IVA (art. 10 ter) .

I REATI TRIBUTARI

- ❑ **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D.lgs. n. 74 /2000) che commette chi, al fine di evadere le imposte, utilizza fatture o altri documenti “falsi”; la frode si realizza senza che si debba raggiungere una soglia minima; quindi anche la fattura “falsa” per Euro 100,00 integra la fattispecie del reato; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;
- ❑ **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3) che commette chi, al fine di evadere le imposte, mediante falsa rappresentazione nelle scritture contabili espone elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se, congiuntamente, l'imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro 30.000 e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro 1.000.000; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

I REATI TRIBUTARI

- ❑ **dichiarazione infedele** (art. 4) che commette chi, al fine di evadere le imposte, indica nella dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se, congiuntamente, l'imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a **Euro 50.000** e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a **Euro 2.000.000**; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;
- ❑ **omessa dichiarazione** (art. 5) che commette chi, al fine di evadere le imposte non presenta la dichiarazione; questa frode si realizza solo se l'imposta evasa -avendo riferimento a ciascuna imposta- è superiore a Euro 30.000; il fatto si consuma nel 90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale;
- ❑ **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8) che commette chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte emette fatture o altri documenti "falsi"; la frode si realizza senza che si debba raggiungere una soglia minima; il fatto si consuma nel momento di emissione dei documenti;

I REATI TRIBUTARI

- ❑ **occultamento o distruzioni di documenti contabili** (art. 10) che commette chi, al fine di evadere le imposte, agisce in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; la frode non ha una soglia minima e può essere commessa anche a favore di terzi; il fatto si consuma nel momento della distruzione o occultamento delle scritture;
- ❑ **omesso versamento di ritenute** (art. 10 bis) che commette chi non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, le ritenute certificate per un importo superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta;
- ❑ **omesso versamento di I.V.A.** (art. 10 ter) che commette chi non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo per un importo superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo;

I REATI TRIBUTARI

- ❑ **indebita compensazione di imposte** (art. 10 quater) che commette chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento di effettuazione della compensazione con riferimento al singolo periodo di imposta;

- ❑ **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art.11) che commette chi al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte simula l'alienazione o il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva; la frode si realizza soltanto se l'importo delle imposte non pagate è superiore a Euro 50.000,00; Il fatto si consuma nel momento del compimento dell'alienazione simulata;

Vi ringrazio per l'attenzione